

# ***Le competenze della PROVINCIA ed il ruolo del SUAP***

***Giuseppe D'Agostino***

***Ufficio per il controllo delle Emissioni Atmosferiche da impianti  
industriali***





## CHI

(Art. 2 comma 1 d.P.R. 59 /2013)


**autorizzazione unica ambientale:** il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive

**autorità competente:** la **Provincia** o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini *del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP*

**soggetti competenti in materia ambientale:** le *pubbliche amministrazioni* e gli *enti pubblici* che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale

**sportello unico per le attività produttive (SUAP):** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (stessa definizione dell'art. 1 comma 1 del d.P.R. 160/2010)





## QUANDO

(Art. 3 comma 1 d.P.R. 59 /2013)


...i gestori degli impianti siano assoggettati al **rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento** di **almeno uno** dei titoli abilitativi sostituiti (vedi tabella successiva)

Perché nell'Art. 10 comma 2 (*disposizioni transitorie*) si dice che l'AUA **può** esser richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito? **È un NON-obbligo?**

**A nostro parere NO**, l'AUA rimane procedimento obbligatorio anche in caso di *rinnovi o aggiornamenti* per modifiche sostanziali, non solo per nuovi insediamenti produttivi. Il '**può**' è, a nostro parere, legato alla facoltà residua per il Gestore di non seguire il percorso AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o autorizzazione di carattere generale.

La Regione Lombardia si è espressa in tal senso (Circolare n. 19 del 05/08/2013), il Ministero della Funzione Pubblica ha *verbalmente* confermato questa interpretazione, noi procediamo così fintanto che non ci siano indicazioni diverse da Regione/Ministero...





# COSA (Art. 3 comma 1 d.P.R. 59 /2013)

Titolo abilitativo sostituito	Fonte normativa primaria	Autorità competente	CdS	Pareri altri Enti	Tempi (gg)	Validità (anni)	AUA
<b>Autorizzazione agli scarichi</b>	Parte terza T.u.A. titolo IV capo II (art. 124)	<b>PROVINCIA</b> se in acque superficiali <b>GESTORE SERVIZIO IDRICO</b> se in pubblica fognatura	NO	NO**	90	4	<b>Obblig.</b>
Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	Parte terza T.u.A. titolo III capo IV (art. 112)	PROVINCIA	NO	NO	=		Facolt.
<b>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedimento ordinario)</b>	Parte quinta T.u.A. titolo I (art. 269; art. 281)	<b>PROVINCIA</b>	SI nuovi	COMUNE nuovi	120 / 240*	15	<b>Obblig.</b>
<i>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedimento in via generale)</i>	Parte quinta T.u.A. titolo I (art. 272)	PROVINCIA	NO	NO	45	10	Facolt.
Comunicazione o nulla osta impatto acustico	Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 8)	PROVINCIA se sussistono altri procedimenti ambientali / COMUNE	NO	NO	Quelli dei procedimenti ambientali	==	Facolt.
<b>Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura</b>	D.Lgs. 99 / 1992 (art. 9)	<b>PROVINCIA</b>	NO	NO**	120	5	<b>Obblig.</b>
Comunicazione recupero rifiuti in procedura semplificata	Parte quarta T.u.A. titolo I capo V (art. 215 e 216)	<b>PROVINCIA</b>	NO	NO***	90	5	Facolt.

**NB:** decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i. sopra indicato come T.u.A.

\* Stabilimenti esistenti al 29/4/2006 già autorizzati ex d.P.R. 203/88


\*\* la norma non lo richiede espressamente ma se necessario può esser richiesto parere ad ARPA o ASL

\*\*\* parere urbanistico richiesto al Comune





# COME (Art. 4 d.P.R. 59 /2013)



**NB: tutto in modalità telematica!!!**

Verifica di conformità congiunta SUAP – A.C.

Richiesta completamento: A.C. (elementi mancanti; termine) → SUAP

30gg

Assenza di risposta da Gestore nel termine → archiviazione

Se pratica completa (verifica conformità OK): **SUAP comunica avvio procedimento** ex L. 241/90


**A.C. comunica a SUAP Responsabile dell'endoprocedimento per l'adozione dell'AUA**

Soggetti competenti → richiesta integrazioni → A.C. (+ altre eventuali) → SUAP

SUAP → richiesta integrazioni → Gestore (**sospensione termini procedimento!**)

30gg





## VERIFICA DI COMPLETEZZA FORMALE

Finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza

Si deve verificare:

- Avvenuta compilazione del modulo generale in **tutte** le sue parti
- Che il richiedente non stia presentando istanza ai sensi del d.Lgs. 152/2006 invece del d.P.R. 59/2013 (Regolamento AUA)
- Presenza degli allegati/schede attinenti a ciascun titolo oggetto della domanda
- Avvenuto versamento delle spese di istruttoria






## PROCEDIMENTO TIPO 1 (art. 4 comma 7)

AUA = unico atto di assenso richiesto

AND


tempo\_proc titoli abilitativi sostituiti < 90gg

THEN



CdS facoltativa salvo ove espressamente prevista dai titoli abilitativi sostituiti





## PROCEDIMENTO TIPO 1 (art. 4 comma 7)

AUA = unico atto di assenso richiesto

AND

tempo\_proc titoli abilitativi sostituiti < 90gg





Fig.1 – schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)







## PROCEDIMENTO TIPO 2 (art. 4 comma 7)

AUA = unico atto di assenso richiesto  
AND

tempo\_proc titoli abilitativi sostituiti > 90gg  
THEN





## PROCEDIMENTO TIPO 2 (art. 4 comma 7)

AUA = unico atto di assenso richiesto

AND

tempo\_proc titoli abilitativi sostituiti > 90gg





Fig. 2 - schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);





## PROCEDIMENTO TIPO 3 (art. 4 comma 4 o 5)

### AUA NON È unico atto di assenso richiesto



In questo caso SUAP attiva  
Procedimento unico ex d.P.R.  
160/2010





## PROCEDIMENTO TIPO 3 (art. 4 comma 4 o 5)

### AUA NON È unico atto di assenso richiesto





Fig. 3 - schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5);




## FACOLTÀ - NON OBBLIGO DI AUA con:

ATTIVITÀ SOGGETTE **SOLO** A **COMUNICAZIONE in MATERIA DI RIFIUTI** (quella di cui agli artt. 215 e 216 del d.Lgs. 152/2006) O AD **AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE** (quella di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006)

- l'istanza in via generale o comunicazione deve esser **presentata tramite SUAP** all'A.C.
- **non è necessario attivare il procedimento unico** ex DPR 160/2010 in quanto vige il silenzio-assenso (45 gg per ACG, 90gg per comunicazione rifiuti)
- *può* esser prevista trasmissione a Gestore da parte di A.C. di lettera di presa d'atto: non necessita di esser inglobata in una determina da parte del SUAP
- per semplificare e velocizzare si propone trasmissione diretta da A.C. ad Impresa e p.c. a SUAP e ARPA (45 gg passano in fretta...)

**!! NEW !!** Facoltà di adesione ad **AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE "NAZIONALI"** (all. 1 al d.P.R. 59/2013) laddove per quel settore non fosse presente disciplina regionale; valide fintanto che la Regione non adotti propria disciplina.





## CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

**MODIFICHE SOSTANZIALI** (vedasi normative di settore) → domanda di A.U.A. a SUAP

**MODIFICHE NON SOSTANZIALI** → comunicate ad A.C. per aggiornamento A.U.A., **no SUAP**


**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI** (gestione/controllo/monitoraggi) AD A.U.A. → direttamente ad A.C, **no SUAP**

**PROCEDIMENTI DI VOLTURA** → direttamente ad A.C, **no SUAP**

**!! N.B. !!** nei casi di **modifica sostanziale** o di **rinnovo** di una delle autorizzazioni di cui alle lettere **a), c) ed e)** dell'art.3 comma 1 il Gestore **deve necessariamente richiedere l'AUA** al momento della scadenza o modifica sostanziale di una di queste

in caso di attività soggette **sia** ad **autorizzazioni che** a **comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale** è facoltà del Gestore, alla scadenza della primo titolo abilitativo (**se costituito da comunicazione o autorizzazione generale**), provvedere al rinnovo dello stesso secondo le disposizioni di cui all'art.3 comma 3, fermo restando la possibilità di richiedere l'AUA






## CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

In attesa dell'adozione del modello nazionale semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A. (art. 10 comma 3), è stato pubblicato sul sito web della Provincia un **MODELLO TRANSITORIO DI PRESENTAZIONE ISTANZA AUA**, che per quanto concerne la documentazione tecnica rimanda alle singole modulistiche settoriali, che sono da compilarsi per tutti i titoli abilitativi da sostituirsi nell'AUA. È fatta salva la facoltà del Gestore di far riferimento a quanto già presentato all'Ente se non sono intervenute modifiche rispetto a quanto già presentato per l'ottenimento di uno o più titoli abilitativi da sostituirsi.

<http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/index>

In ogni caso l'autorizzazione unica dovrà comprendere tutte le **autorizzazioni** ed i **titoli richiesti** ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, **indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso**





# CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

## I tempi del Procedimento sono quelli del d.P.R. 160/2010?


No, il d.P.R. 59/2013 che disciplina l'A.U.A. è una norma “speciale”, che rimanda alle tempistiche previste dalla norma settoriale ambientale (d.Lgs. 152/2006) ovvero 120gg in caso tra i titoli abilitativi vi sia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e 90gg in tutti gli altri casi.

## Deve essere sempre attivato il Procedimento Unico ex d.P.R. 160/2010?

No, salvo il caso in cui oltre all'AUA siano richiesti anche titoli abilitativi NON ambientali.







## CONSIDERAZIONI IMPORTANTI


### **A chi va trasmessa l'istanza di AUA?**

SEMPRE all'Autorità Competente, ad Arpa Piemonte e al Comune dove è localizzato lo stabilimento. Anche al GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO se tra i titoli sostituiti è presente lo scarico in pubblica fognatura. Anche all'ASL competente per territorio se tra i titoli sostituiti è presente lo scarico in acque superficiali

### **Quali titoli abilitativi vanno indicati nel modulo generale d'istanza?**

Tutti quelli pertinenti all'esercizio dello stabilimento indicati al comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 59/2013, anche se non soggetti a modifica o rinnovo: in tal caso nella tabella relativa specificare “nulla è variato”





## CRITICITÀ RISCONTRATE IN FASE DI PRIMA ATTUAZIONE

**Assenza di indirizzi e chiarimenti da parte di Ministero e Regione**


**Ricezione delle istanze da SUAP con forti ritardi**

**Modalità procedurali diverse per SUAP diversi** (RdP SUAP Si/no, tempi procedimento diversi, attivazione procedimento unico d.P.R. 160 si/no; trasmissione cartacea, invio spezzettato delle istanze)

**Problemi di trasmissione telematica** (sistema PEC ProvTo “ingessato”, riceve solo certi tipi di file)

E soprattutto: nel caso in cui l'A.U.A. sia l'**unico** titolo abilitativo richiesto dall'istante, il passaggio da SUAP costituisce elemento di complicazione perché introduce un passaggio in più non necessario, in quanto tutto il procedimento autorizzativo si chiudeva in seno all'Autorità Competente (parere di ARPA richiesto solo in casi di particolare complessità, quello del Sindaco è facoltativo). Il discorso cambia per nuovi insediamenti...






## ALCUNE OSSERVAZIONI IN MERITO AI TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI

**Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento [...]**

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è regolamentata in Piemonte dalla D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e prevede una **semplice comunicazione da parte delle Aziende interessate**. La comunicazione viene effettuata telematicamente tramite l'Anagrafe Unica del Piemonte e costituisce essa stessa titolo abilitativo, né viene rilasciato alcun provvedimento da parte della Provincia. La comunicazione è oggetto di aggiornamenti nel tempo (ad esempio, numero dei capi, terreni, ecc.), che vengono anch'essi direttamente inseriti nel medesimo sistema informativo regionale. Le disposizioni del decreto in merito all'AUA sono dunque difficilmente armonizzabili con l'attuale sistema regolamentato dalla D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., e pertanto si propone di non attivare il meccanismo previsto dall'AUA per evitare costi inutili alle imprese, o, in ogni caso, di prevedere in fase di attuazione della nuova normativa uno strumento di coordinamento che permetta di tenere fermo l'attuale sistema armonizzandolo con la stessa






## ALCUNE OSSERVAZIONI IN MERITO AI TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI

**Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447:**

La normativa nazionale e regionale vigente non prevede alcuna autorizzazione all'emissione di rumore ma solo una Documentazione di Impatto Acustico.

Pertanto, si ritiene che la componente rumore debba essere valutata nell'ambito dell'AUA solo qualora sia prevista almeno una autorizzazione ambientale ricompresa in tale procedura. Alla luce dell'ultimo disposto normativo, occorre fare chiarezza anche in merito all'Ente competente ad esprimere un parere sulla Documentazione di Impatto Acustico. Tale documentazione, ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, capo III, art. 4, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel caso in cui le emissioni di rumore dell'attività in esame non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento. Per chiarezza si richiede di esplicitare i casi per cui è previsto un provvedimento comunale di abilitazione all'utilizzo di immobili ed infrastrutture, nonché di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, nel qual caso la competenza nell'espressione del parere sulla Documentazione Impatto Acustico è comunale.





## ALCUNE OSSERVAZIONI IN MERITO AI TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI


**Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99:**

Questo procedimento, regolamentato dal d.Lgs. 99/1992, con scadenza quinquennale, è di poco interesse nell'ambito dell'AUA in quanto attualmente poche imprese hanno richiesto l'autorizzazione di cui sopra.

**Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:**

Sussistono necessità di chiarimenti circa le modalità operative nel coordinare procedimenti di comunicazione aventi natura di *autorizzazione all'esercizio* con altri procedimenti, ambientali e non (es. permesso a costruire, autorizzazione alle emissioni in via ordinaria, approvazione del Piano di Gestione acque meteoriche di cui al Regolamento regionale n.1/R ecc), aventi invece natura di *approvazione di progetti*.





# ***Grazie per l'attenzione***

**AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA**

**Servizio qualità dell'aria e risorse energetiche**

**Contatti:**

*c. Inghilterra 7 – 10138 Torino*

**Segreteria/Ufficio Amministrativo:** *d.ssa Daniela Baietto (011861.6874)*

**Ufficio Emissioni :** *ing. Giuseppe D'Agostino (011861.6882)*

**Dirigente:** *dr. Francesco Pavone (011861.6856)*

